

**STATUTO**  
**della FONDAZIONE PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA ETS**  
**SARTIRANA LOMELLINA (PV)**

**Art. 1 - TITOLO**

L'ente denominato "FONDAZIONE PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA ETS", di seguito denominato semplicemente "Fondazione", deriva dalla depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata "IPAB Pio Istituto Adelina Nigra", eretto in Ente morale con R.D. 9 Febbraio 1890.

La Fondazione è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore").

**Art. 2 - SEDE E FINALITA'**

La Fondazione ha sede legale in Sartirana Lomellina (PV), Piazza Risorgimento, 3.

Ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro.

**Art. 3 - SCOPI**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, operando nel settore dell'assistenza socio - sanitaria e sociale ed esercitando in via esclusiva le attività di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 5 primo comma Codice del Terzo Settore.

In particolare la Fondazione ha lo scopo esclusivo di:

- 1) provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento, nei limiti dei propri mezzi, di coloro che non abbiano, per vecchiaia e/o invalidità, la possibilità di sostenersi autonomamente;
- 2) fornire agli stessi l'adeguata assistenza sanitaria e le cure mediche occorrenti;
- 3) prestare loro assistenza sociale e religiosa;
- 4) mantenere vivo e favorire, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative, l'integrazione delle persone ricoverate con il tessuto cittadino;
- 5) promuovere e sensibilizzare la popolazione sui problemi dell'anziano, anche mediante l'organizzazione di convegni ed incontri;
- 6) organizzare servizi sociali, assistenziali e sanitari per il sostegno dei cittadini richiedenti;
- 7) collaborare con altri Istituti, con finalità simili, al fine di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sia sotto il profilo organizzativo che economico;
- 8) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto;
- 9) promuovere e tutelare il rispetto dei diritti civili delle persone anziane ed in stato di indigenza.

La Fondazione esaurisce la propria opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Ogni altra attività, salvo quelle direttamente connesse ai sopradescritti scopi, è vietata.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione d'utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da un regolamento esecutivo che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, sarà trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

**Art 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 8 Codice del Terzo Settore. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi o rendite, proventi entrate comunque denominate e utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del proseguimento delle finalità civiche solidaristiche ed unità sociali. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'ente a fondatori lavoratori e collaboratori, amministrativi, e altri componenti degli organi sociali.

**Art. 5 - PATRIMONIO**

La Fondazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) retta e altre tariffe di cui al successivo articolo 8;
- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;
- d) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 Codice del Terzo Settore;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento della Fondazione, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;
- f) ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22 quarto comma Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenze di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostruzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Art. 6 - MEZZI FINANZIARI**

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può disporre:

- del patrimonio di cui al precedente articolo 4;
- delle rette dei servizi erogati che verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del presente statuto;
- delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- di lasciti e donazioni non destinate all'incremento del patrimonio;
- di utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio stesso.

#### **Art. 7 – MODALITA' D'AMMISSIONE E DIMISSIONI**

A fronte del pagamento delle rette di degenza possono essere ammessi ai servizi persone d'ambo i sessi, nel rispetto delle norme determinate da apposito regolamento esecutivo che verrà approvato secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente statuto e non in contrasto con quanto regolamentato nello statuto stesso.

Il regolamento esecutivo dovrà determinare le modalità di dimissione e ogni altra norma relativa alla tipologia di persone ricoverabili.

#### **Art. 8 – DETERMINAZIONE RETTA E ALTRE TARIFFE**

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, con apposita deliberazione determinerà le singole rette dei servizi erogati per ciascuna categoria, che avranno validità o termine stabilito dalla delibera stessa.

Viene demandato ad apposito regolamento esecutivo la modalità di determinazione della retta.

#### **Art. 9 – DIRITTI DEGLI ADERENTI**

Gli aderenti sono i soggetti che beneficiano delle prestazioni della Fondazione. Gli aderenti hanno il diritto:

- di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- di usufruire di tutti i servizi della Fondazione;

- ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari ed esaminare i libri sociali, in conformità all'articolo 15 terzo comma Codice del Terzo Settore, alle seguenti condizioni:

- a) l'aderente deve indirizzare domanda al Consiglio di Amministrazione a mezzo di posta elettronica, nella quale siano esplicitate l'interesse, la motivazione e le ragioni sottostanti alla richiesta e siano indicati al contempo gli atti e i documenti che si intendono consultare e/o acquisire, nonché le date in cui egli intenda accedere agli uffici della Fondazione e il nominativo dell'eventuale consulente incaricato;
- b) il diritto di accesso e consultazione potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni lavorativi della settimana e durante gli orari di ufficio, dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
- c) l'aderente non potrà accedere a quegli atti e a quella documentazione sociale per la quale gli amministratori siano tenuti all'obbligo di riservatezza e il cui contenuto non sia divulgabile, sia che essi riguardino la Fondazione, sia che riguardino soggetti terzi che con questa abbiano in corso rapporti contrattuali o trattative;
- d) il diritto di consultazione deve essere ispirato in ogni caso ai canoni di correttezza e di buona fede e non può essere esercitato allo scopo di indiscriminato o generalizzato controllo dell'operato degli amministratori, ovvero per finalità emulative;
- e) è fatto divieto all'aderente di divulgare il contenuto delle notizie e dei documenti acquisiti e di farne comunque un uso diverso rispetto a quello strumentalmente ricollegato all'esercizio del diritto di controllo.

#### **Art. 10 - ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) l'organo di controllo.

#### **Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA E DURATA**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) membri, preferibilmente residenti in Sartirana Lomellina:

- a) 4 (quattro) nominati dal Comune di Sartirana Lomellina;
- b) il quinto è il Parroco pro - tempore di Sartirana Lomellina, membro di diritto.

I Consiglieri dovranno essere maggiorenni.

Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite.

Tutti i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e potranno essere riconfermati senza interruzione. I membri elettivi non potranno essere immediatamente riconfermati dopo tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti, il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Con propria deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente onorario che sia persona notoriamente proba e che abbia dimostrato particolare attaccamento alla Fondazione. Il Presidente onorario potrà avere la residenza anche in Comune diverso da quello di Sartirana Lomellina. Egli potrà essere sentito per pareri non vincolanti su qualsiasi importante argomento in relazione alla gestione della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, una volta insediato il Presidente della Fondazione, elegge fra i suoi membri con le stesse modalità di nomina del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'indisposizione di quest'ultimo, assume, altresì, temporaneamente le funzioni presidenziali in caso di vacanza del Presidente.

#### **Art. 12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI**

I Consiglieri devono partecipare alle adunanze sociali.

Decadono dalla nomina di Consiglieri coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive.

La decadenza é pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione nella stessa seduta in cui si prende atto della terza assenza ingiustificata; lo stesso Consiglio di Amministrazione comunicherà l'avvenuta decadenza al soggetto competente alla nomina, al fine di provvedere alla sostituzione del membro stesso.

#### **Art. 13 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni mese e comunque quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio annuale di cui al successivo articolo 18.

La convocazione delle adunanze deve essere fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice - Presidente, con invito recapitato presso il domicilio dei Consiglieri e dei membri dell'organo di controllo, a mano o a mezzo lettera raccomandata o PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza o a mezzo telegramma almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data dell'adunanza, nei casi d'urgenza. Nell'avviso devono essere indicati giorno, ora e l'ordine del giorno su cui deliberare.

Non è prevista la possibilità di convocazioni del Consiglio di Amministrazione in luoghi diversi dalla sede sociale se non per eccezionali motivi.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

#### **Art. 14 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si svolgono normalmente a voto palese; si svolgono per appello nominale le votazioni che hanno per oggetto persone fisiche ovvero per le quali, nel regolamento esecutivo, siano previste specifiche disposizioni in merito.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio devono essere prese con voto favorevole di almeno quattro dei cinque consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dalla persona designata dagli intervenuti o, nei casi di legge, dal Notaio. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ovvero non possa firmare, ne

sarà fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

#### **Art. 15 - POTERI E FUNZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi statutari.

Pertanto a titolo indicativo e non limitativo potrà:

- a) deliberare le modifiche dello statuto;
- b) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, d'azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, nonché i contratti di qualsiasi interesse e valore;
- c) deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale e del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) deliberare i Regolamenti esecutivi relativi all'erogazione dei servizi, la gestione, l'accesso alle strutture della fondazione e altri regolamenti simili;
- e) deliberare il Regolamento organico del personale e relativa pianta organica;
- f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale delle strutture ospedaliere e delle RSA;
- g) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive nonché sulle rispettive transazioni;
- h) deliberare la misura delle varie rette dei servizi erogati secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposito regolamento esecutivo;
- i) deliberare l'apertura, la gestione e la revoca di conti correnti, libretti di deposito e di risparmio;
- j) deliberare tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalle leggi, dai regolamenti, dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare responsabili delle strutture operative della fondazione determinandone durata del mandato e compiti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune funzioni di sua competenza al Presidente o al Vicepresidente stabilendone poteri e limiti.

#### **Art. 16 - PRESIDENTE**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto, può delegare parte delle sue prerogative al Vice Presidente, o, se opportunamente delegato, ad altro membro del Consiglio.

Al Presidente spettano gli oneri e gli obblighi previsti per i consiglieri nell'articolo 12 primo comma del presente statuto.

Predisporre annualmente la relazione morale sull'attività della Fondazione che sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Spetta al Presidente sospendere, per gravi motivi i dipendenti, collaboratori e di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire al Consiglio da convocarsi entro breve termine.

#### **ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti ovvero un Sindaco Unico.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 primo comma Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

## **ART. 18 - BILANCIO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Con le modalità previste dall'articolo 13 Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore la Fondazione redige il bilancio sociale.

Entro il centoventesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che viene pubblicato sul sito internet della Fondazione, se esistente, depositato presso la sede della Fondazione per la consultazione da parte degli aderenti a depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore. Il termine può aumentare ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito al Registro Unico del Terzo Settore al 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'articolo 48 terzo comma Codice del Terzo Settore.

## **Art. 19 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

Lo scioglimento della Fondazione si ha per il verificarsi dei seguenti casi:

- sopravvenuta impossibilità a conseguire gli scopi sociali;
- impossibilità al funzionamento.

Qualora si verificassero tali situazioni, il Consiglio d'Amministrazione in carica dovrà deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della fondazione e disporre le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

I liquidatori provvederanno alla liquidazione dei beni della Fondazione e tutto il patrimonio verrà devoluto in conformità all'articolo 9 Codice del Terzo Settore.

## **Art. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui articolo 45 Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo Amministrativo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

## **Art. 21 - NORMA CONCLUSIVA**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del codice civile.

F.to Claudio Pirrone

F.to Elena Anastasia Pons

F.to Gaia Massino

F.to Pietro Rossi Borghesano

F.to Nardi Pietro

F.to Giuseppina Caligiuri

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.